



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 2 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
Verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2013/141 del 16 settembre 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il verbale di contestazione n.° 141 del 16 settembre 2013, redatto dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Ragusa, relativo all'ispezione igienico - sanitaria effettuata in data 31.08.2013 ore 10,15, dal Mar. A.s. U.P.S. Cannata Gaetano, unitamente al Mar. A.s. UPS Samaritano Salvatore, presso l'attività di Bar- Pasticceria - Rosticceria - Pizzeria "SAVINI" sito in Ragusa S.P.-25, C/da Mugno, di cui risulta Titolare e legale responsabile la Sig.ra FIRRITO Eleonora, nata a Ragusa il 28 gennaio 1975, ivi residente in C/da Centopozzi, per la violazione di cui alla parte A dell'Allegato II del Regolamento CE n° 852/2004, con la seguente motivazione: "Per avere omesso la notifica alla competente Autorità, finalizzata all'aggiornamento della registrazione (...M110332), annettendo a quelli riconosciuti sanitariamente ambienti non idonei attrezzandoli con frigoriferi (congelatori a parete), colmi di alimenti, una macchina per ghiaccio e depositandovi alimenti deperibili e non" sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D.l.vo n.° 193 del 06.11.2007 con una pena pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00.

ACCERTATO che il verbale anzidetto è stato regolarmente notificato in data 29.09.2013 a mani della Sig.ra Firrito Eleonora nella sua qualità sopra indicata e quale trasgressore.

VISTO l'art. 6 D.Lgs. 193/2007 comma 3 che così recita: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione."

VISTA la memoria difensiva ex art. 18, legge n.° 689/81, presentata dalla Savini s.r.l. in persona della legale rappresentante sopra generalizzata, acquisita al prot. n.° 0022388 del 16.10.2013;

VISTE le controdeduzioni agli scritti difensivi rese dal Comando NAS di Ragusa, acquisite al prot. n.° 0026833 del 10.12.2013;

SENTITA, ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 689/81, la Dott.ssa Carmen Occhipinti, giusta delega in atti a firma della Sig.ra Firrito Eleonora n.q.;

RITENUTE non fondate le eccezioni proposte nell'interesse della ditta in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:

- La previsione dell'art. 6 D. Lgs. 193/2007, comma 3, nella parte in cui dispone che è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, chiunque esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti presso uno stabilimento già registrato, ove non abbia provveduto ad effettuare le comunicazioni all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione, è applicabile al caso di specie atteso che risulta accertato l'uso degli ambienti, non previamente indicati nelle planimetrie facenti parte integrante della registrazione alimentare;
 - Emerge la affermata circostanza, da considerarsi quale attenuante e non come esimente, del carattere assolutamente temporaneo e contingente dell'uso di detti locali, che avrebbe prodotto variazione del processo produttivo oggetto del sistema di autocontrollo HACCP.
 - Il carattere della temporaneità, già affermato in sede di ispezione del CC-NAS è riferito ad una serie di circostanze contingenti quali la festività del Santo Patrono di Ragusa e la necessità di approvvigionarsi delle materie prime necessarie in ragione della chiusura dei fornitori;
 - La *ratio* della norma di riferimento, di cui si contesta la violazione, è tale da escludere qualsiasi forma di legittimità di un uso, sia pur temporaneo, di locali non indicati nelle planimetrie annesse alla registrazione alimentare e, conseguentemente, rende illegittime le attività ivi svolte, poiché non contemplate nel manuale di autocontrollo e corretta prassi igienica HACCP che, come è noto, ha la sostanziale funzione di individuare nel percorso produttivo reale, sempre aggiornato, le criticità possibili e i doverosi correttivi;
- I successivi controlli sia del NAS che del SIAN dell'ASP, secondo quanto affermato dalla parte in sede di audizione, hanno potuto constatare il ripristino dello *status quo ante* con la rimozione dei congelatori e delle materie prime, con ciò confermando la circostanza accennata della temporaneità e contingenza della variazione, così come dichiarata in sede di ispezione.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.Lgs. 193/2007;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 9 lettera b) del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n. 1453 del 09 luglio 2013 dell'ASP che prevede che *"Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81), oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale"*;

ORDINA

il pagamento della somma di €. 500,00 (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. c) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- alla Sig.ra FIRRITO Eleonora, nata a Ragusa il 28 gennaio 1975, ivi residente in C/da Centopozzi, in qualità di legale responsabile della s.r.l. “bar pasticceria rosticceria pizzeria “Savini” sito in Ragusa, S.P. 25 c.da Mugno, anche quale obbligata in solido;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

Del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 15 GEN. 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquò

